

REGIONE LAZIO



Dipartimento DIPARTIMENTO ISTITUZIONALE E TERRITORIO
Direzione Regionale AGRICOLTURA

Decreto del Presidente

DECRETO N. T0274 DEL 10 AGOSTO 2011

DECRETO N. DEL

Oggetto: Stagione venatoria 2011/2012. Esercizio della caccia nei giorni 1 e 4 settembre 2011.

LA PRESIDENTE DELLA REGIONE LAZIO

SU PROPOSTA dell'Assessore alle Politiche agricole e valorizzazione dei prodotti locali;

VISTA la Costituzione della Repubblica Italiana;

VISTO lo Statuto della Regione Lazio;

VISTA la L. R. 18 febbraio 2002, n. 6 e successive modifiche, concernente "Disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla dirigenza ed al personale regionale";

VISTO il Regolamento 6 settembre 2002, n. 1 "Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta regionale e successive integrazioni e modificazioni;

VISTA la Legge 11 febbraio 1992, n. 157, concernente: "Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio" e successive integrazioni e modificazioni;

VISTE le indicazioni della L. R. 17/1995, art. 34, comma 2, in merito alla possibilità di anticipazione dei termini di inizio dell'esercizio dell'attività venatoria per determinate specie;

VISTA la Deliberazione del Consiglio Regionale del 29 luglio 1998, n. 450 concernente: "Legge Regionale n. 17/1995, articolo 10. Approvazione del Piano Faunistico Venatorio Regionale";

VISTA la Deliberazione della Giunta regionale 16 maggio 2008, n. 363 e successive modificazioni ed integrazioni avente ad oggetto " Rete Europea Natura 2000: Misure di conservazione obbligatorie da applicarsi nelle zone di protezione speciale", che tra l'altro, prevede per tali territori, il divieto di effettuazione della pre-apertura dell'attività venatoria;

Segue Decreto n. del

PRESO ATTO che in sede di Comitato Tecnico Faunistico Venatorio Regionale (CTFVR), è emersa la richiesta di prevedere un'apertura anticipata della caccia, nei giorni 1 e 4 settembre 2011, nel rispetto dell'arco temporale venatorio di cui all'articolo 34, comma 2, della Legge regionale 2 maggio 1995, n. 17, alle specie: colombaccio (*Columba palumbus*), cornacchia grigia (*Corvus corone cornix*), gazza (*Pica pica*), germano reale (*Anas platyrhynchos*), ghiandaia (*Garrulus glandarius*), merlo (*Turdus merula*) e tortora (*Streptopelia turtur turtur*);

PRESO ATTO che le richieste sopra riportate, nello specifico per quanto attiene le specie: cornacchia grigia (*Corvus corone cornix*), gazza (*Pica pica*) e ghiandaia (*Garrulus glandarius*), appartenenti alla famiglia dei corvidi, sono motivate, in particolare, dall'entità dei danni all'agricoltura, comunicati dalle stesse Province, connessi all'espansione numerica di tali specie, oltre dal fatto che i danni risultano tanto più rilevanti nel periodo pre-autunnale con colture ancora attive;

PRESO ATTO delle indicazioni contenute nella "Guida per la stesura dei calendari venatori ai sensi della Legge 157/92, così come modificata dalla Legge Comunitaria 2009, art. 42", documento prodotto da ISPRA e trasmesso alla Regione Lazio in data 29 luglio 2010, nel quale si danno motivate positive indicazioni in merito alla possibilità di anticipare al primo settembre il prelievo venatorio alle specie: cornacchia grigia (*Corvus corone cornix*), gazza (*Pica pica*), ghiandaia (*Garrulus glandarius*), merlo (*Turdus merula*) e tortora (*Streptopelia turtur turtur*);

PRESO ATTO che, l'ISPRA con nota prot. n. 0023466 del 14 luglio 2011, si è espresso in senso favorevole per l'anticipazione dell'apertura della stagione venatoria, nei giorni 1 e 4 settembre 2011, alle specie: cornacchia grigia (*Corvus corone cornix*), gazza (*Pica pica*), ghiandaia (*Garrulus glandarius*), merlo (*Turdus merula*) e tortora (*Streptopelia turtur turtur*);

CONSIDERATO che, in conformità con la procedura di cui all'articolo 34, comma 2 della Legge regionale n. 17 del 1995:

- è stato richiesto parere all'Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale (ISPRA);
- è stato sentito il Comitato Tecnico Faunistico Venatorio Regionale;

VISTO il Decreto "Calendario Venatorio e Regolamento per la stagione venatoria 2011/2012" che, all'art. 8, comma 2, prevede la facoltà per il Presidente della Regione Lazio di modificare i periodi di caccia e di addestramento e allenamento dei cani, in esso indicati;

Segue Decreto n. del

RITENUTO opportuno anticipare l'inizio della stagione venatoria consentendo l'esercizio venatorio da appostamento fisso o temporaneo, senza l'ausilio del cane, nei giorni 1 e 4 settembre 2011, nel rispetto dell'arco temporale venatorio previsto, alle specie: cornacchia grigia (*Corvus corone cornix*), gazza (*Pica pica*), ghiandaia (*Garrulus glandarius*), merlo (*Turdus merula*) e tortora (*Streptopelia turtur turtur*) con i seguenti orari:

- nel giorno 01 settembre 2011 dalle ore 5.35 alle ore 19.45;
- nel giorno 04 settembre 2011 dalle ore 5.40 alle ore 19.35.

CONSIDERATO che, l'anticipazione dell'apertura dell'esercizio venatorio alle predette specie, comporta una variazione del periodo di addestramento e allenamento dei cani rispetto alle previsioni di cui all'articolo 5 del Decreto del Presidente della Regione Lazio concernente "Calendario Venatorio e Regolamento per la stagione venatoria 2011/2012";

RITENUTO, pertanto, necessario apportare una parziale modifica al comma 1 dell'articolo 5 del precedente Decreto del Presidente della Regione Lazio concernente "Calendario Venatorio e Regolamento per la stagione venatoria 2011/2012", con l'anticipazione del periodo di addestramento e allenamento dei cani al 25 agosto 2011, ciò ad esclusione delle Zone di Protezione Speciale (ZPS) per le quali vige quanto disposto al comma 2 del citato articolo;

DECRETA

In conformità con le premesse che qui si intendono integralmente richiamate,

1. (Giornate di caccia)

- a) Nel territorio della Regione Lazio, con l'esclusione dei territori ricompresi nelle Zone di Protezione Speciale (ZPS), nei giorni 1 e 4 settembre 2011, è consentito l'esercizio venatorio da appostamento fisso o temporaneo, senza l'ausilio del cane, alle specie: cornacchia grigia (*Corvus corone cornix*), gazza (*Pica pica*), ghiandaia (*Garrulus glandarius*), merlo (*Turdus merula*) e tortora (*Streptopelia turtur turtur*).

Segue Decreto n. del

- b) Nel rispetto dell'arco temporale previsto dall'articolo 34, comma 2, della Legge regionale 2 maggio 1995, n. 17, ed a modifica di quanto previsto dall'articolo 7, del Decreto del Presidente della Regione Lazio "Calendario Venatorio e Regolamento per la stagione venatoria 2011/2012":
 - la chiusura dell'esercizio venatorio alle specie tortora (*Streptopelia turtur turtur*) e merlo (*Turdus merula*) è fissata al 28 dicembre 2011 compreso.
- c) Nel rispetto delle previsioni di cui all'articolo 34, comma 10, della Legge regionale 2 maggio 1995, n. 17, di quanto previsto alla DGR 16 maggio 2008, n. 363, ed a parziale modifica dell'articolo 5 comma 1 del Decreto del Presidente della Regione Lazio "Calendario Venatorio e Regolamento per la stagione venatoria 2011/2012", l'addestramento e l'allenamento dei cani sul territorio della Regione Lazio, ad esclusione dei territori ricompresi nelle Zone di Protezione Speciale (ZPS), è consentito dal 25 agosto 2010 fino al 15 settembre 2011 compresi, dal sorgere del sole alle ore 19.00, con esclusione dei giorni 1 e 4 settembre 2011.

2. (Orario)

- a) L'esercizio venatorio è consentito:
 - nel giorno 01 settembre 2011 dalle ore 5.35 alle ore 19.45;
 - nel giorno 04 settembre 2011 dalle ore 5.40 alle ore 19.35.

3. (Carniere giornaliero)

- a) Nei giorni 1 e 4 settembre 2011, il carniere di ciascun cacciatore non può superare il limite giornaliero di cinque capi per ciascuna delle specie: cornacchia grigia (*Corvus corone cornix*), gazza (*Pica pica*), ghiandaia (*Garrulus glandarius*), merlo (*Turdus merula*) e tortora (*Streptopelia turtur turtur*).

Segue Decreto n. del

4. (Norme finali)

- a) Per quanto non espressamente previsto dal presente decreto si applicano le disposizioni di cui alla Legge n. 157/92 e successive modificazioni ed integrazioni, alla Legge regionale n. 17/95 e successive modificazioni ed integrazioni, alla Deliberazione del Consiglio Regionale n. 450/98 e successive modificazioni ed integrazioni, alla Deliberazione della Giunta Regionale del 16 maggio 2008, n. 363 e successive modificazioni ed integrazioni e al Decreto del Presidente della Regione Lazio “Calendario Venatorio e Regolamento per la stagione venatoria 2011/2012”.

Avverso il presente Decreto è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio nel termine di sessanta giorni dalla comunicazione, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di giorni centoventi.

Il presente Decreto, redatto in duplice originale, uno per gli atti della Direzione regionale Attività della Presidenza, l'altro per i successivi adempimenti della struttura competente per materia, consta di n. 6 pagine e sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio.

Roma, addì

La Presidente
Renata Polverini